

N. R.G. 1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Vittoria

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice rel.

dott. Filomena Errico

Giudice

nel procedimento di concordato semplificato proposto ex art. 25 sexies CCII, da:

A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE S.R.L.,

(

1.Premesso che:

-in data 5 maggio 2023 la società istante ha proposto ricorso per concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII;

-il ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. in sede ed al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 25 sexies comma II CCII;

-è stata acquisita la relazione finale resa dall'Esperto ex art. 5 comma VIII D.L. 118/2021 (art. 17 comma VIII CCII) in sede di composizione negoziata, comunicata in data 7 marzo 2023;

-con decreto dell'11 maggio 2023 il Tribunale ha disposto l'acquisizione del parere dell'Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che è stato depositato, previa richiesta di proroga del termine concesso, in data 30 giugno 2023;

-con decreto del 12 luglio 2023 il Tribunale acquisiti la relazione finale di cui al comma I, all'esito del positivo giudizio di ritualità della proposta (art 25 sexies comma III CCII primo periodo) ha nominato Ausiliario il dott. ANDREA PAROLARI, assegnato termine fino al 30 settembre 2023 per il deposito del parere di cui al comma IV dell'art. 25 sexies CCII evidenziando che il suddetto parere avrebbe dovuto incentrarsi su di una valutazione relativa: a) ai dati aziendali; b) alla congruità della stima dell'azienda; c) al contenuto della proposta; d) al rispetto delle cause legittime di prelazione; e) alla fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi programmati ed ad assicurare a ciascun creditore una utilità (intesa anche in senso economico e non solamente monetario e con la precisazione per cui, a dover essere accertata negativamente avrebbe dovuto essere la non ricorrenza dell'evidenza attuale ed immediata, non già prognostica, del piano, a realizzare la causa del concordato); f) all'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (richiedendosi il raggiungimento di un risultato minimo di equivalenza tra la proposta in esame e la liquidazione giudiziale e non già la massima soddisfazione del ceto creditorio, astrattamente possibile); g) a quant'altro l'Ausiliario avesse ritenuto rilevante ai fini del giudizio devoluto al Tribunale ai sensi del comma V dell'art. 25 sexies CCII;

- con il decreto del 12 luglio 2023 il Tribunale ha altresì ordinato che la proposta, unitamente al parere dell'Ausiliario ed alla relazione finale ed al parere dell'Esperto, venisse comunicata, a cura del debitore, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma I CCII fissando per l'omologazione l'udienza del 19 ottobre 2023 ore 12,00;
- l'Ausiliario ha depositato il proprio parere in data 29 settembre 2023;
- con decreto dell'11 ottobre 2023 il Tribunale: a) alla luce dei rilievi formulati dall'Ausiliario, ha richiesto chiarimenti in merito al piano proposto ed un aggiornamento della documentazione depositata; b) a fronte dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda della ricorrente formulata dall'attuale affittuaria, visto l'art 25 septies comma II CCII e ritenuta l'esigenza di rispettare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente, ha evidenziato la necessità di prevedere nel piano attività idonee a sondare il mercato attraverso la ricerca di interessati all'acquisto dell'azienda a parità di condizioni economiche rispetto all'offerta irrevocabile pervenuta, riservando all'esito di tale operazione la determinazione, con successivo separato decreto, delle eventuali specifiche condizioni e garanzie di vendita con procedura competitiva; c) differito l'udienza fissata in data 19 ottobre 2023 al 21 dicembre 2023, in tal modo emendando l'errore materiale contenuto nel decreto del 12 luglio 2023 (tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma III dell'art. 25 sexies CCII e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni);
- in data 27 ottobre 2023 la ricorrente ha depositato integrazione al piano ed alla proposta;
- in data 3 novembre 2024 l'Ausiliario ha depositato proprio parere integrativo;
- tempestivamente è stata presentata opposizione da parte dei creditori UNICREDIT SPA (1 dicembre 2023) ed AGENZIA ENTRATE (7 dicembre 2023);

- all'udienza del 21 dicembre 2024 la ricorrente è stata autorizzata al deposito di memorie di replica ed è stato richiesto all'Ausiliario parere integrativo; l'udienza di omologa è stata così rinviata all'1 febbraio 2024;
- la ricorrente ha depositato memoria di replica in data 2 gennaio 2024;
- l'Ausiliario ha depositato parere integrativo in data 16 gennaio 2024;
- con decreto del 29 maggio 2024 è stato assegnato: a) alla ricorrente termine di giorni 15 per offrire i chiarimenti ritenuti necessari in ordine ai profili di inammissibilità rilevati con riguardo al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ed ai criteri di formazione delle classi nonché riguardo alle criticità evidenziate dall'Ausiliario in merito alla programmata alienazione del complesso aziendale; b) termine di ulteriore giorni 15 all'Ausiliario per parere integrativo;
- la ricorrente ha depositato i chiarimenti richiesti in data 13 giugno 2024;
- . l'Ausiliario ha depositato parere integrativo in data 21 giugno 2024.

2. Rilevato che:

- la proposta, per come aggiornata ed integrata, si basa su di un piano concordatario totalmente liquidatorio, funzionale alla dismissione dei beni di proprietà della ricorrente al fine di creare la provvista per effettuare i pagamenti programmati entro il 31 dicembre 2024; nel piano, dopo una prima fase in continuità indiretta, già avviata al momento della composizione negoziata, caratterizzata dall'affitto dell'azienda ("affitto ponte") di A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE S.R.L. (d'ora innanzi SRL) alla new.co ACQUA e FARINA PARMA S.R.L. (d'ora innanzi A&F SRL) si prevede l'acquisizione della suddetta azienda da parte dell'affittuaria, previa procedura competitiva; nel piano in particolare si prevede:

I. l'intervento di un'impresa terza, operante nel settore affine e sinergico della produzione e vendita di forni, TAGLIAVINI S.P.A. (00736350349), con sede in Noceto, via Pontetaro, n. 27/B;

II. la costituzione della new.co A&F S.R.L. interamente controllata da TAGLIAVINI S.P.A.;

III. la concessione in affitto dell'azienda di SRL ad A&F S.R.L., con cessione del magazzino;

IV l'assunzione di un impegno finanziario da parte di TAGLIAVINI S.P.A., mediante finanziamento soci in A&F S.R.L. a servizio dell'operazione di risanamento, fino ad € 1.000.000;

V. il parziale utilizzo del finanziamento soci da parte di A&F S.R.L. per il pagamento in surrogazione dei creditori non finanziari di SRL;

VI. la rinuncia di TAGA IMMOBILIARE S.R.L., TAGLIAVINI S.P.A., RDP HOLDING ed ANDREA GAIBAZZI al credito vantato nei confronti di SRL per un totale di € 770.000,00;

VII. l'acquisto da parte di A&F S.R.L. delle quote di SRL, la trasformazione del credito derivante dai pagamenti in surroga da parte della controllante A&F S.R.L. in credito per finanziamento soci e successiva rinuncia del credito da parte della controllante A&F S.R.L. per pagamenti in surroga effettuati fino a tale data;

-a fronte di un passivo aggiornato pari ad € 3.259.427 il piano, in esito ai rilievi dell'Ausiliario ed alle modifiche apportate dalla ricorrente, prevede l'acquisizione di un attivo pari ad € 654.749 attraverso le seguenti operazioni:

a) cessione dell'azienda ad A&F S.R.L. come da offerta irrevocabile d'acquisto per € 210.000,00 oltre imposte;

b) rinuncia alla compensazione dei crediti di A&F S.R.L. verso SRL per un valore complessivo di € 179.133,99;

- c) rinuncia da parte di A&F SRL alla ripetizione nei confronti di SRL del pagamento effettuato in favore dell'Esperto avv. CARLO ANDREA RESTANO, per € 32.218 IVA compresa, a titolo di compenso per le prestazioni rese nel corso della composizione negoziata;
- d) pagamento dei crediti di SRL verso A&F SRL per complessivi € 105.933,39 IVA inclusa per magazzino ed € 73.200,00 IVA inclusa per canoni d'affitto dell'azienda, entro 10 giorni dalla definitiva omologazione della proposta di concordato;
- e) accollo da parte di A&F SRL del debito di SRL verso la dipendente STEFANIA PETTENATI per € 21.000,00 a titolo di TFR e contributi con rinuncia alla surroga da parte della prima;
- f) prestazione da parte della controllante TAGLIAVINI S.P.A., a garanzia degli impegni assunti di A&F SRL, di fideiussione a prima richiesta;
- g) postergazione volontaria dei crediti di A&F SRL verso SRL, per € 476.580,00, a titolo di pagamento in surroga dei fornitori strategici di quest'ultima e per € 16.554,47 per indebito oggettivo;
- h) postergazione volontaria dei crediti di MAVIM S.R.L. per complessivi €15.000,00;
- i) postergazione volontaria del credito di TAGLIAVINI S.P.A. per complessivi € 43.782,91 per canoni di locazione ed € 15.627,00 quale credito da rivalsa per avvenuta escussione del fideiussore da parte del creditore garantito INTESA SANPAOLO S.P.A.;
- l) postergazione volontaria di ANDREA GAIBAZZI del proprio compenso maturato in qualità di amministratore per la somma di € 95.061,67;
- m) rinuncia al credito da parte di REDIPANE HOLDING SRL per l'importo di € 97.657,38;

n) disponibilità da parte di TAGA IMMOBILIARE S.R.L. ad acconsentire al trattamento concordatario offerto con riferimento al credito vantato a titolo di restituzione di prestito obbligazionario per complessivi € 540.166,67; tutti i predetti impegni sono stati espressamente subordinati all'omologa del concordato semplificato presentato da

-la proposta, in estrema sintesi, prevede:

a) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione per € 157.014;

b) la suddivisione dei creditori in 9 classi:

Classe 1: crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; è previsto il pagamento integrale;

Classe 2: crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; è previsto il pagamento integrale;

Classe 3: crediti privilegiati ex art. 9, comma V d.lgs. 123/98 (privilegio generale mobiliare) per effetto di garanzia di MEDIO CREDITO CENTRALE; è previsto il soddisfacimento nella misura del 45% dell'ammontare residuo del credito erogato dagli istituti bancari oggetto di garanzia da parte di MCC;

Classe 4: crediti privilegiati Erario (privilegio generale mobiliare); è previsto il soddisfacimento nella misura del 20%;

Classe 5: crediti chirografari bancari; è previsto il soddisfacimento nella misura dell'8% dell'ammontare dei crediti chirografari, relativi a crediti per finanziamenti bancari a breve, nonché per la parte non garantita da MEDIO CREDITO CENTRALE, per i finanziamenti a medio/lungo termine;

Classe 6: crediti chirografari per restituzione prestito obbligazionario; è previsto il soddisfacimento nella misura dell'1%; si tratta dei debiti sorti verso TAGA IMMOBILIARE S.R.L. per prestito obbligazionario;

Classe 7: crediti chirografari postergati volontari (vantanti da A&F SRL, ANDREA GAIBAZZI, TAGLIAVINI SPA, MAVIM SRL.); è previsto il soddisfacimento nella misura dello 0,5% e a condizione che siano stati soddisfatti i creditori delle classi anteriori a cui sono postergati volontariamente;

Classe 8: creditore chirografario REDIPANE HOLDING S.R.L., per il quale è previsto una percentuale di soddisfacimento nella misura del 4%;

Classe 9: relativo alla parte di credito rimasta insoddisfatta dei creditori privilegiati di cui alle Classi 3 e 4 della proposta per i quali è prevista la percentuale di soddisfacimento nella misura del 2%;

-è stato previsto un “fondo rischi generale” a garanzia del rispetto delle percentuali di soddisfacimento proposte per le classi. L’importo del fondo ammonta ad € 98.511 ed è previsto a copertura dell’eventuale maggior fabbisogno concordatario.

3. Considerato che:

in sede di omologa il Tribunale è chiamato ad effettuare, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni, le verifiche indicate dall’art 25 sexies CCII riguardo:

- a) alla regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- b) a che la proposta non sia in contrasto con norme imperative ed al rispetto delle cause di prelazione;
- c) alla fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI);
- d) a che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che comunque assicuri un’utilità a ciascuno dei creditori;

3.1 in merito alla regolarità del procedimento devono ribadirsi le valutazioni contenute nei decreti del 12 luglio 2023 ed 11 ottobre 2023, né da parte

dell'Ausiliario risultano formulate considerazioni in senso difforme da quanto rilevato dal Tribunale; il contraddittorio risulta correttamente instaurato e non vi sono questioni da esaminare in merito ad esso;

3.2 la proposta non risulta in contrasto con norme imperative; riguardo al tema del rispetto delle cause di prelazione deve evidenziarsi come nel piano si preveda:

- a) il soddisfacimento del creditore privilegiato MCC, assistito da privilegio generale mobiliare in misura pari al 45% con degradazione al chirografo del residuo credito;
- b) il pagamento dei crediti erariali, parimenti assistiti da privilegio generale mobiliare, in misura pari al 20%, con degradazione al chirografo del residuo credito;
- c) il pagamento dei creditori chirografari in misura variabile e fino all'8%;

-in dottrina, alla luce del mancato richiamo nella disciplina del concordato semplificato dell'art. 84 comma V CCII, che prevede il ricorso ad una stima per rapportare il livello di pagamento offerto ai creditori prelatizi alla capienza sui beni gravati, si è posto l'interrogativo del trattamento di questa categoria di creditori, dovendosi stabilire se ed a quali condizioni sia possibile una soddisfazione parziale. La prevalente opinione ritiene che il raffronto con la potenzialità realizzativa dei beni in una eventuale liquidazione giudiziale, che segna il confine massimo della soddisfazione dei creditori (per cui solo una proposta al di sotto di questo limite potrebbe essere considerata pregiudizievole), implichi un controllo sulla regolarità della graduazione prospettata, nel senso che il riconoscimento ad un creditore ipotecario o ad un pignoratizio o ad un privilegiato speciale o generale di un importo svincolato dal valore del bene o dei beni gravati, verrebbe a determinare un'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione (il creditore non verrebbe infatti soddisfatto nella misura data dalla sua garanzia). In tale ottica si è ritenuto applicabile, anche nel concordato liquidatorio semplificato, il principio declinato

dall'art 84 comma V CCII con riferimento al valore individuato nella attestazione di un professionista indipendente, o servendosi della stima delle risorse derivanti dalla liquidazione, che il par. 13 della Sez. III del Decreto dirigenziale 28.09.2021 consiglia all'esperto di fare anche ai fini della redazione del parere di cui all'art. 18, oppure di altri mezzi, posto che il tribunale ha anche poteri istruttori d'ufficio. Secondo altra opinione il piano proposto nel concordato semplificato, stante la natura eminentemente liquidatoria dello strumento, non dovrebbe necessariamente prevedere l'integrale pagamento dei creditori privilegiati, potendone invece prevedere il pagamento solo parziale, attraverso la distribuzione dell'attivo da ritenersi assimilabile all'esecuzione di un piano di riparto nella liquidazione giudiziale (art. 221 CCII), ove ai creditori non è garantito alcun adempimento, ma solo la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni su cui insiste il loro privilegio, anche in termini di collocazione sussidiaria e di diritto al riconoscimento degli interessi, atteso il rinvio nel concordato semplificato all'art. 96 CCII e da questo all'art. 153 CCII;

- il controllo del rispetto del principio delle graduazioni prelatizie si traduce poi nell'esigenza di verificare che il valore di liquidazione sia distribuito nel pieno rispetto dei privilegi, quindi secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore), con conseguente inapplicabilità della "*relative priority rule*" sul surplus concordatario. Non appare infatti condivisibile la diversa tesi (affacciata dalla ricorrente a pag. 6 della memoria integrativa) secondo cui, in assonanza con i criteri di distribuzione del valore propri del concordato preventivo, la verifica demandata al tribunale (art. 25 sexies, comma V CCII) in merito al "rispetto dell'ordine delle cause di prelazione", imporrebbe l'applicazione del criterio-guida valido in materia concordataria, dovendo trovare applicazione

anche nell'ambito del concordato liquidatorio semplificato, laddove (come nel caso in esame) il piano contempli l'alienazione dell'azienda, la regola della priorità relativa. Deve infatti tenersi conto delle peculiarità della procedura disegnata dall'art 25 sexies CCII, necessariamente radicata in una precedente CNC condotta in modo virtuoso ancorché con esito infausto, ed in cui il coinvolgimento dei creditori rimane sostanzialmente confinato a tale fase (la proposta concordataria, priva di alcuna attestazione, non viene sottoposta al voto all'esito del positivo vaglio di ritualità del Tribunale) e della funzione propriamente liquidatoria dell'istituto. Come osservato in dottrina, il piano può avere contenuto esclusivamente liquidatorio: la possibilità di cessione unitaria dell'azienda o di un ramo della stessa, anche se basata su un'offerta precostituita, costituisce una modalità per un maggior ricavo e quindi un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ad una vendita atomistica, risultando la permanenza sul mercato del complesso aziendale un effetto, per quanto auspicabile, indiretto rispetto alla complessiva operazione di dismissione tesa alla massima soddisfazione dei creditori. L'omesso riferimento ai criteri di distribuzione del valore indicati dall'art. 112 CCII ha poi condivisibilmente indotto la dottrina a ritenere che le regole che valgono nel concordato semplificato siano necessariamente le stesse che operano per l'imprenditore inadempiente sottoposto a liquidazione, caratterizzandosi la procedura in esame quale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza del tutto autonomo e "sui generis", assimilabile ad una vera e propria procedura concorsuale di matrice liquidatoria (Trib. di Milano, 16 settembre 2022) di cui ricalca i criteri distributivi: si tratta di uno strumento di attuazione della garanzia patrimoniale rappresentata dall'art 2740 cod civ volto e realizzare coattivamente quella garanzia; il piano di soddisfazione dei creditori derivante dal realizzo dell'attivo in termini atomistici ovvero aggregati, incluso il maggior valore derivante dalla continuità indiretta, deve essere pertanto impostato,

garantendo il rispetto della regola distributiva della priorità assoluta (*absolute priority rule* - APR) che non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente (escluse le risorse derivanti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore; c.d. *finanza esterna*); nel concordato semplificato non è dunque applicabile la regola della priorità relativa (*relative priority rule* – RPR), utilizzabile invece nel concordato preventivo in continuità (diretta od indiretta), secondo cui, mediante gli apporti eccedenti il valore di liquidazione (flussi derivanti dalla continuità o il maggior valore di realizzo di *assets* in ottica di continuità rispetto alla previsione liquidatoria), è possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore, e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni. Il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare pertanto fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, ed il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare di rango inferiore o dei chirografari non può che dipendere dalla presenza di beni immobili - per la parte non deputata a garantire i creditori che vantino titolo di prelazione su di essi - o di liquidità estranee al patrimonio del debitore medesimo (Cass. 10884/2020), vale a dire, parafrasando il testo dell' art 84 comma IV CCII, le risorse apportate a qualunque titolo senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali;

-in esito ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con decreto del 29 maggio 2024 il criterio distributivo utilizzato, applicato il disposto dell'art 84 comma V CCI , risulta compatibile con la regola della priorità assoluta : una volta verificata

l'incapienza dei ben gravati da privilegio generale mobiliare, da cui il pagamento falcidiato di MCC, la destinazione di risorse al soddisfacimento di altro creditore (Erario) con privilegio generale mobiliare di grado inferiore e dei creditori chirografari, trova causa in apporti (condizionati all'omologa del concordato) di soggetti terzi intenzionati a supportare la complessiva operazione programmata attraverso "finanza esterna". Secondo quanto verificato dall'Ausiliario, all'esito di distinti pareri richiesti dal Tribunale, la degradazione al chirografo del credito vantato da MCC per il 55% trova giustificazione nella circostanza che il valore di liquidazione del patrimonio della ricorrente, ivi compresa l'azienda, nell'ambito di una eventuale liquidazione giudiziale consentirebbe il soddisfacimento del suddetto credito in misura non superiore al 29,99% (€ 199.000 contro € 302.000 previsti nel piano); le risorse destinate al soddisfacimento sia del credito di MCC fino al 45% che dei creditori di grado inferiore (Erario fino al 20%, chirografari fino all'8%) derivano dagli apporti di terzi estranei (A&F SRL società "veicolo" appositamente costituita su impulso di TAGLIAVINI S.P.A.) attraverso:

- 1) la rinuncia a crediti per € 229.000;
- 2) apporti destinati a singoli creditori anche mediante accollo del debito per TFR gravante a carico della ricorrente per € 21.000 e pagamento del compenso dell'Esperto per € 32.000 in entrambi i casi con rinuncia alla surrogazione ed alla restituzione;

è possibile attribuire la qualifica di "finanza esterna" alle suddette operazioni (pagamento dei creditori con rinuncia alla restituzione, rinuncia alla richiesta di pagamento di crediti o alla compensazione), traducendosi esse nell'apporto (diretto od indiretto) di risorse proprie destinate al soddisfacimento dei creditori concorsuali. senza obbligo di restituzione da parte di un terzo soggetto. Quanto ai criteri di distribuzione la Suprema Corte ha da tempo chiarito (Cass. 9373/2012) che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei

crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato; l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova infatti il suo limite nel patrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti posposti; qualora tuttavia la liquidità offerta transiti nel patrimonio del debitore, la soddisfazione dei crediti deve avvenire secondo l'ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori. Nella vicenda in esame, secondo quanto constatato dall'Ausiliario nel parere integrativo del 21 giugno 2024 (pag. 7-10) , a fronte di apporti a titolo di “finanza esterna” per € 282.000, un importo pari ad € 156.000, entrato a far parte del patrimonio di _____ viene nel piano destinato al pagamento dei creditori antergati rispetto ad MCC ed al pagamento di quest’ultimo creditore, mentre i residui € 125.717, ritenuti liberamente distribuibili in quanto direttamente destinati ai suddetti creditori, vengono utilizzati per il pagamento del debito erariale esistente nei confronti di AGENZIA ENTRATE e dei creditori residui e per i necessari accantonamenti (v. infra par. 5.1);

-con riguardo ai criteri della formazione delle classi, la previsione della classe 7 relativa ai creditori chirografari postergati volontari (A&F SRL, ANDREA GAIBAZZI, TAGLIAVINI SPA, MAVIM SRL. di cui è previsto il soddisfacimento nella misura dello 0,5%) anteriormente alle classi 8 (creditore chirografario REDIPANE HOLDING S.R.L., per il quale è previsto una percentuale di soddisfacimento nella misura del 4%.) e 9 (relativa alla parte di

credito rimasta insoddisfatta e degradata al chirografo dei creditori privilegiati di cui alle classi 3 e 4 per i quali è prevista una percentuale di soddisfacimento nella misura del 2%) costituisce frutto di un “refuso” e di mero errore materiale conseguente all’inserimento nel piano di tali ultime classi , avendo chiarito la ricorrente, con le integrazioni del 13 giugno 2024 ed in conformità al parere dell’Ausiliario, che *“la postergazione deve intendersi come postergazione a qualsiasi altra classe prevista nel piano concordatario come anche integrato”* e potendosi pertanto ritenere rispettato il principio secondo cui il soddisfacimento dei creditori postergati (peraltro, nel caso di specie, volontari) deve sempre essere posposto rispetto a quello, integrale, degli altri chirografari. (Cass. 16348/2018);

3.3 circa la fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI) deve richiamarsi la valutazione positiva formulata dall’Ausiliari nel parere depositato in data 30 settembre 2023 e nelle successive integrazioni, all’esito del vaglio critico dei dati aziendali (pag. 13), delle singole poste dell’attivo, dei valori di stima dell’azienda e delle garanzie offerte, le conclusioni cui si perviene nei suddetti pareri appaiono condivisibili in quanto ragionevoli, ispirate a criteri di prudenza e basate su adeguate verifiche dei dati offerti dalla ricorrente. Come già riportato il piano si regge prevalentemente sull’intervento di A&F SRL (soggetto che anteriormente alla CNC ha acquisito in affitto l’azienda di SRL, ha acquistato i beni in magazzino e che, nel corso della CNC, ha versato oltre € 476.000 ai fornitori strategici della ricorrente), attraverso l’apporto di risorse esterne e l’acquisto dell’azienda di SRL come da *“Proposta di Offerta irrevocabile di acquisto condizionata”* formulata con documento del 2 maggio e del 23 ottobre 2023 per un prezzo di € 210.000, da pagarsi *“... al momento del trasferimento dello stesso ramo di azienda da effettuarsi nel termine più breve possibile dalla Definitiva omologazione della proposta*

di concordato”; l’affidabilità della proposta d’acquisto è suffragata da garanzia “a prima richiesta” rilasciata da TAGLIAVINI S.P.A. soggetto, alla luce dei dati offerti, ampiamente solvibile. Peraltro tutti i soggetti che hanno assunto obbligazioni nell’ambito del concordato, ivi compresi i creditori i cui crediti sono stati volontariamente postergati, hanno confermato gli impegni assunti rinunciando ai termini in precedenza stabiliti. I fondi rischi appostati nel piano, che coprivano un fabbisogno complessivo di € 20.000 sono stati innalzati di ulteriori € 78.300, portando così il “surplus” dell’attivo ad € 98.511. Va infine evidenziato che, adeguandosi alle richieste formulate dal Tribunale con decreto del 29 maggio 2024, la ricorrente ha provveduto a modificare il contratto d’affitto d’azienda stipulato con A&F SRL rivedendo le clausole (clausola di prelazione in caso di vendita a terzi dell’azienda e clausola relativa alla durata del contratto) che avrebbero potuto ostacolare l’immediata disponibilità dell’azienda in capo ad un eventuale aggiudicatario. In considerazione delle attività fino ad ora espletate e delle garanzie offerte non vi sono elementi che inducano a ritenere il piano manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

3.4 in merito alla valutazione di adeguatezza della proposta in quanto: a) non pregiudizievole ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e b) idonea ad assicurare un’utilità a ciascuno dei creditori, si osserva:

a)il primo dei requisiti indicati può ritenersi integrato quando la proposta di concordato assicuri il raggiungimento di un risultato almeno equivalente rispetto alle prospettive di soddisfacimento offerte in via prognostica dalla liquidazione giudiziale: nel concordato semplificato, all’esito della comparazione con lo scenario liquidatorio, ai creditori deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale; non è quindi necessario che la soluzione concordataria comporti un *quid pluris* ma solo che non

vi sia per i creditori un livello di soddisfacimento inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima; come osservato (Tribunale di Treviso 3 ottobre 2023 Pres. Rel. Casciarri in ww.dirittodellacrisi.it) la norma appare dettata da un evidente favor per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto. Alla luce delle superiori premesse, nella vicenda in esame l'Ausiliario ha proceduto ad un raffronto comparativo tra l'ipotesi concordataria e quella offerta dalla liquidazione giudiziale e, in conformità a quanto rilevato dall'Esperto nel parere depositato ex art 25 sexies comma I CCII, ha formulato una prognosi nettamente favorevole, sotto il profilo tanto economico che delle tempistiche, alla soluzione concordataria. E' stato infatti evidenziato come l'attivo presumibilmente disponibile nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, partendo dal soddisfacimento dei creditori in prededuzione, consentirebbe il soddisfacimento parziale del solo creditore privilegiato MCC, al quale verrebbe in ogni caso corrisposto un importo inferiore a quello previsto dal piano, mentre tutti i creditori assistiti da privilegi di grado inferiore, ovvero chirografari, rimarrebbero totalmente insoddisfatti. Nello scenario proprio della liquidazione giudiziale verrebbero infatti meno gli apporti previsti a titolo di finanza esterna e gli impegni assunti dai creditori quanto alla postergazione volontaria del proprio credito; il valore di liquidazione dell'azienda subirebbe poi un evidente degrado. Secondo quanto accertato dall'Ausiliario, rispetto all'attivo previsto dal piano, come successivamente integrato, in ipotesi liquidatoria le risorse disponibili si ridurrebbero a circa € 229.000; ne conseguirebbe che i crediti in prededuzione e quelli assistiti da privilegio ex art. 2751 bis c.c. assorbirebbero la totalità delle somme disponibili lasciando insoddisfatto, come detto, il creditore privilegiato

MCC e tutti gli altri creditori inseriti nelle successive classi. In definitiva, dalle analisi comparative la soluzione concordataria si rivela significativamente più favorevole ai creditori e comunque si presenta economicamente più conveniente, anche alla luce dei migliori profili qualitativi e temporali; sotto quest'ultimo profilo va infatti evidenziato come la continuità indiretta risulti più rapidamente e proficuamente percorribile in sede concordataria (anche sul punto si richiama il parere reso dell'Ausiliario in data 29 settembre 2023, pag. 33) atteso che all'esito di un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità in ambito concordatario rispetto al risultato astrattamente conseguibile per effetto della cessione endoliquidatoria, emerge nitidamente come la soluzione prospettata nel piano risponda certamente all'interesse del ceto creditorio: i valori realizzabili in sede concordataria, a fronte delle manifestazioni di interesse ricevute da parte di soggetto già individuato, devono ritenersi certamente superiori ai prevedibili risultati che si otterrebbero in sede di liquidazione giudiziale, sol che si consideri come anche muovendo dal confronto, in concreto, con l'ipotesi di continuità derivante dall'esercizio provvisorio ex art. 211 CCII, la continuazione dell'attività d'impresa richieda che la continuità non arrechi pregiudizio ai creditori; peraltro, l'ipotesi di esercizio provvisorio in sede di liquidazione, si colloca, per sua natura, in una prospettiva funzionale alla liquidazione atomistica ovvero "per blocchi" dell'impresa in dissesto ed in una cornice temporale necessariamente circoscritta, di talchè la cessione dei rami d'azienda "in esercizio" non appare ipotizzabile se non con inevitabile pregiudizio della conservazione dei valori aziendali; di contro la soluzione ipotizzata dalla ricorrente appare astrattamente idonea alla realizzazione di una provvista conforme alle previsioni di piano e superiore ai valori di stima; deve infine considerarsi, a prescindere dalla controversa applicabilità al concordato semplificato del disposto dell'art 115 comma II CCII, dettato in materia di

concordato preventivo liquidatorio, come non siano state individuate specifiche azioni la cui esperibilità possa variare in maniera significativa gli ampi margini di vantaggio della soluzione concordataria: l'Ausiliario ha infatti escluso l'esperibilità in sede di liquidazione giudiziale di azioni risarcitorie o revocatorie, "*nulla essendo emerso dalle verifiche effettuate che possa giustificare simili ipotesi?*" (parere del 29 settembre 2023 pag. 34);

b) quanto all'utilità che la proposta è necessariamente tenuta a garantire a ciascun creditore (art. 25 sexies comma V CCII) deve evidenziarsi come tale requisito sia chiaramente desumibile dalla percentuali (sopra riportate) riservate nel piano ai creditori chirografari ab origine o degradati al chirografo; è stato poi condivisibilmente osservato (Tribunale di Treviso cit.) come la circostanza che la disciplina del concordato semplificato, pur sempre appartenente alla categoria dei concordati liquidatori, non preveda alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, implichi che la proposta non possa essere rigettata in ragione dell'eventuale esiguità delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, costituendo la procedura ora in esame, procedura residuale, attivabile all'esito della CNC e della ponderata esclusione di ipotesi negoziali alternative, legittimamente omologabile ove si verifichi che (come nel caso che occupa) ai creditori non possa essere assicurata utilità maggiore dalla cessione del patrimonio dell'impresa; è poi opinione diffusa quella secondo cui anche vantaggi non direttamente computabili in termini monetari possono integrare il requisito in parola; nella prospettiva della continuità indiretta tali vantaggi possono consistere nella conservazione dell'operatività dell' impresa e dei rapporti con fornitori e dipendenti e nella prosecuzione della riscossione tributaria, fenomeni certamente rinvenibili nella vicenda in esame.

4.Quanto alle contestazioni formulate da UNICREDIT SPA con cui quest'ultima, nell'ottica (si presume) di evitare il prodursi di un pregiudizio giuridico consistente nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso a carico del garante MCC, ha lamentato l'indebita degradazione del credito assistito da privilegio generale mobiliare, si rimanda al par. 3.2, non rilevandosi, per le ragioni ivi esposte, violazione dell'ordine legale delle prelazioni, con conseguente rigetto della spiegata opposizione.

5. Ha formulato opposizione anche AGENZIA ENTRATE rilevando l'inammissibilità della proposta alla luce, in tesi : a) dell'inattendibilità dei dati contabili e dell'errata quantificazione del credito erariale; b) dell'errata quantificazione del credito IVA vantato dalla ricorrente e della mancata previsione nella proposta di meccanismi di compensazione del suddetto credito con il debito erariale ; c) del “mancato esperimento del tentativo di Accordo di Ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, *“in violazione dell'art. 23 comma 2 lett. b) C.C.I.I.”*; l'opposizione non risulta fondata e deve essere rigettata:

5.1 quanto al primo motivo di opposizione ADE ha contestato l'utilizzo da parte della ricorrente dei crediti di imposta ex L. 190/2014 per € 48.000 circa, disconoscendo la sussistenza dei presupposti necessari per la fruizione del beneficio fiscale; ha quindi eccepito l'inattendibilità dei dati contabili in considerazione dell' errata quantificazione del debito erariale il cui importo complessivo - all'esito dell'attività di controllo riguardo dell'indebita operazione di compensazione effettuata nel corso degli anni 2018 e 2019 dei crediti d'imposta per spese di ricerca e sviluppo - risulterebbe *“pari ad Euro 96.543,13 (anziché pari ad € 20.000 come indicato nel piano) oltre alle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione pari ad euro 300,00 ed interessi derivanti dall'affidamento degli importi*

dovuti all'Agenzia Entrate-Riscossione". Al riguardo, tuttavia, deve preliminarmente osservarsi come avverso le iniziative assunte da AGENZIA ENTRATE la ricorrente abbia adito la competente Corte di Giustizia Tributaria di talché la quantificazione del credito risulta, allo stato, non compiutamente definita anche alla luce del margine interpretativo offerto dalla normativa di riferimento (al riguardo si rimanda al parere depositato dall'Ausiliario in data 16 gennaio 2024 pag 5 e ss) ; gli atti di recupero attraverso i quali ADE ha definitivamente esplicitato la pretesa erariale risultano peraltro notificati successivamente al deposito della proposta, del piano e del primo parere dell'Ausiliario; la ricorrente nelle integrazioni richieste dal Tribunale con decreto del 12 ottobre 2024 ha provveduto alla costituzione di un fondo rischi per € 100.000 circa; deve pertanto escludersi sussista l'eccepita inattendibilità dei dati contabili; la stessa metodologia adottata dalla ricorrente (accantonamento in un fondo rischi calibrato sul massimo importo del debito contestato e funzionale al soddisfacimento del debito erariale in moneta concordataria) , a prescindere dalla fondatezza della pretesa e della natura dell'accantonamento (passività, fondo di accantonamento o passività potenziale) appare in vero condivisibile alla luce dei principi da tempo applicati, nel vigore della legge fallimentare, in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo, laddove la Suprema Corte ha chiarito che ex art. 180 l. fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 D.P.R. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità; né a diverse conclusioni conduce la lettura coordinata del suddetto art 90 DPR 602/1973 e dell'art 112 comma VI CCII, dettato in tema di omologa del concordato preventivo («le somme spettanti

ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo»). Ne consegue che, a prescindere dalla possibilità di applicare la disposizione da ultimo richiamata al concordato liquidatorio semplificato, a fronte di un credito tributario contestato, come nel caso in esame, deve ritenersi corretta la condotta della ricorrente che proceda ad un apposito accantonamento in funzione della definizione del relativo contenzioso. Quanto infine all'entità dell'accantonamento, ritenuto insufficiente da ADE, si rileva come, seppur l'importo del "fondo rischi" sia parametrato al massimo importo del debito contestato (circostanza che dovrebbe escludere possa trattarsi di un accantonamento insufficiente) il soddisfacimento del credito erariale dovrà comunque avvenire, per le ragioni esposte sub 3.2, nei limiti di quanto previsto per la relativa classe di riferimento;

5.2 con il secondo motivo ADE lamenta l'inattendibilità dei dati contabili per erronea quantificazione del credito IVA vantato dalla ricorrente ed eccepisce la mancata previsione nel piano di un'operazione di compensazione tra il suddetto credito ed il debito di imposta "accertato", con lesione della "*par condicio creditorum*". Ribadito che il debito d'imposta risulta ad oggi oggetto di contenzioso dinnanzi alla competente Corte di Giustizia, deve escludersi, in linea generale, che lo scostamento, minimo, tra l'importo indicato nel piano e quanto accertato da ADE in esito alle verifiche effettuate possa condurre ad un giudizio di inattendibilità dei dati contabili; l'Ausiliario ha peraltro operato una verifica ulteriore e successiva ai rilievi di ADE riguardo all'entità del credito IVA (parere depositato in data 16 gennaio 2024 pag. 7) concludendo che "*dagli stessi dati evidenziati dall'Agenzia delle Entrate nel proprio Ricorso emerge una sostanziale correttezza dei valori esposti nel Piano*". Quanto alle ulteriori doglianze, a prescindere dalla possibilità di procedere a compensazione - tanto propria (legale o giudiziale) che "atecnica"

- del credito IVA della ricorrente con il credito reclamato dall'Erario , oggetto di accertamento in separato giudizio ed allo stato carente, pertanto, dei necessari presupposti di certezza , liquidità ed esigibilità (Cass. 1695/2015 Cass S.U 23225/2016), deve evidenziarsi come il piano includa nell'attivo concordatario destinato al soddisfacimento di tutti i creditori il credito IVA vantato dalla ricorrente mentre, previa verifica dell'incapienza del complessivo patrimonio di

SRL, preveda il soddisfacimento del credito erariale vantato da AGENZIA ENTRATE, assistito da privilegio generale mobiliare, nella misura del 20%, mediante l'apporto di finanza esterna, liberamente distribuibile ed estranea al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, trattandosi di apporto neutrale rispetto allo stato patrimoniale della ricorrente; non si rinviene pertanto alcuna alterazione della "par condicio creditorum";

5.3 con il terzo motivo di opposizione ADE , lamenta l'assenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di concordato semplificato in ragione del mancato coinvolgimento nella fase della composizione negoziata ed in particolare in ragione del mancato coinvolgimento, attraverso lo strumento della transazione fiscale, nella fase prodromica alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, strumento ritenuto in concreto praticabile da parte di SRL e, pertanto, preclusivo dell'accesso alla presente procedura di concordato liquidatorio semplificato. Orbene, come è noto (e più volte sottolineato), il concordato semplificato costituisce strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata. In dottrina, nell'evidenziare il rapporto di "interdipendenza" del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, si è parlato di rapporto

“logico-cronologico-funzionale” tra i due procedimenti: il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall’art 23 comma I e comma II lett. b) CCII (contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per due anni; convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; accordo fra imprenditore, creditori ed Esperto idoneo a produrre gli effetti di un piano attestato; accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 CCII). E’ proprio in conseguenza della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali che l’imprenditore in condizioni di *“squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”*, ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede (art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio “agevolato” con “funzione premiale” volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario; è evidente pertanto che non sia ammissibile il ricorso al concordato semplificato, qualora in esito al percorso di composizione negoziata della crisi si palesi esperibile il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche per mezzo di una transazione fiscale, dovendosi ritenere utilizzabile l’istituto disciplinato dall’art. 25 sexies CCII solo in via residuale, ove risulti impraticabile la soluzione prevista dall’art.23, comma II, lett. b), CCII; nel contempo è altrettanto indubbio (si veda al riguardo Tribunale di Padova 16 novembre 2023) che la falcidia delle obbligazioni tributarie, stante l’indisponibilità del debito erariale , non possa operare nella composizione negoziata, atteso che (allo stato della legislazione ed a prescindere dalle innovazioni di cui all’art 1 comma IX del decreto correttivo al CCII approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2024) la transazione fiscale (istituto di natura obbligatoria in funzione della riduzione dei crediti

tributari; Cass. 16.10.20 n. 22456) è prevista unicamente degli articoli 63 e 88 CCII, rispettivamente con riferimento agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, conseguendone che, in presenza di debiti tributari, la situazione di crisi può trovare soluzione unicamente quando il debito tributario venga composto nel contesto delle suddette procedure. Tanto premesso, deve allora rilevarsi come l'Esperto nella relazione finale ex art 5 comma VIII D.L. 118/2021: a) ha dato atto del rispetto della regola comportamentale di buona fede e correttezza con riguardo allo svolgimento delle trattative; b) non ha rilevato atti di gestione in contrasto con l'interesse dei creditori; c) ha dato atto che le trattative hanno comportato una completa e trasparente ostensione della situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente; d) ha rilevato che le trattative si sono svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo attraverso plurimi incontri con il ceto creditorio (documentati), coinvolgendo in primo luogo gli istituti di credito e prospettando diverse soluzioni tra quelle concretamente praticabili al fine di superare la situazione di squilibrio; e) ha precisato di aver valutato ed apprezzato *“come indubbiamente migliorativa la proposta formulata al ceto bancario nell'ambito della presente procedura rispetto all'alternativa liquidatoria”*; f) ha osservato che *“vi è stata da parte degli advisors della Società una generale disponibilità all'ascolto del ceto bancario al fine, nei limiti del possibile, di soddisfare le esigenze rappresentate, tanto che la proposta inizialmente approntata dalla Società è stata mutata in funzione di quanto emerso nel corso dei tavoli interbancari e ciò in particolare al fine di incontrare l'esigenza degli Istituti coinvolti di accorciare i termini di durata del piano proposto”*; g) ha concluso che *“non risulta praticabile lo strumento alternativo dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182bis L.F. (richiamato dall'art. 11, comma 2, D.L. 118/2021 - applicabile ratione temporis) posto che, per espressa dichiarazione in sede di verbale della riunione interbancaria del 20 febbraio 2023 (cfr. all.16), tutti gli istituti (fatta eccezione per EMILBANCA S.P.A. – che rappresenta tuttavia un creditore finanziario di ridotto importo) hanno subordinato la possibilità di concludere un accordo all'adesione unanime di tutti gli Istituti*

coinvolti nelle trattative e da formalizzarsi in apposita convenzione interbancaria, con la conseguenza che allo stato attuale non è neppure astrattamente ipotizzabile il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla citata norma” (art 23 comma II lett. b CCII); h) ha precisato che “non sussistono le condizioni per esplorare anche le soluzioni alternative rappresentate dagli artt. 11, comma 1, lett. b) e c), stante l’indisponibilità del ceto bancario a formalizzare un’adesione unanime ad una proposta di accordo di cui all’art. 11, comma 1, lett. a)” (art 23 comma I CCII); le condizioni per l’accesso allo strumento del concordato semplificato sono state quindi positivamente valutate in seno al già richiamato giudizio di ritualità della proposta (decreto emesso ex art 25 sexies comma III CCII in data 12 luglio 2023) e devono ora ribadirsi. richiamando quanto a suo tempo osservato, non essendo emersi, nel contesto della presente (rinnovata) valutazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità ai fini dell’omologa, elementi di segno contrario idonei a condurre ad un differente approdo ; quanto alle contestazioni formulate da ADE deve infatti osservarsi come, seppur le trattative si siano svolte prevalentemente nei riguardi dei creditori bancari, nel piano di risanamento depositato dalla ricorrente nell’ambito della composizione negoziata, funzionale alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione successivamente rivelatosi impraticabile, fosse previsto l’integrale soddisfacimento del debito erariale, di talchè AGENZIA DELLE ENTRATE non ha alcun interesse a dolersi del mancato coinvolgimento o del mancato esperimento dello strumento della transazione fiscale atteso che non era prevista alcuna falcidia del debito erariale; deve poi escludersi, come asserito da ADE, che fosse percorribile la soluzione dell’accordo di ristrutturazione atteso che come evidenziato dall’Esperto nel parere acquisito ex art 25 sexies comma I CCII (più sopra richiamato) e ribadito dall’Ausiliario (parere del 16 gennaio 2024 pag. 11) è stato il mancato accordo con il ceto bancario (creditore per € 1.300.000) che ha reso impossibile la conclusione dell’accordo di ristrutturazione ed, in generale, il

percorso di risanamento impostato, nel cui contesto, peraltro, giova ribadirlo, era previsto il pagamento integrale del debito di AGENZIA ENTRATE (al tempo pari ad € 20.000).

6. Ritenuto che:

verificata l'infondatezza delle opposizioni e la sussistenza delle condizioni indicate dall'art 25 sexies comma V CCII il concordato semplificato proposto da SRL debba essere omologato;

consistendo il concordato, quantomeno in parte, nella cessione di beni (art 114 CCII) si renda necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore individuato dalla stessa ricorrente nella proposta nella persona del Dott. VALERIO MAZZOTTI , dottore commercialista iscritto all'ODCEC con studio in Parma, P.le Badalocchio 5/A , con il quale è stato concordato un compenso di € 25.000 oltre accessori affinché quest'ultimo provveda alla liquidazione con le modalità previste per le vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;

in particolare a fronte dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda della ricorrente formulata dall'attuale affittuaria A&F SRL si imponga - nei limiti di quanto richiesto dall'art 25 septies comma II CCII (“ *...il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta...*”)- l'esigenza di rispettare il principio di competitività nella selezione dell'acquirente e, pertanto, si renda necessario disporre che il liquidatore sia tenuto a sondare il mercato attraverso la ricerca di interessati all'acquisto dell'azienda a parità di condizioni economiche rispetto all'offerta irrevocabile pervenuta, riservando all'esito di tale operazione la determinazione, con successivo separato decreto, delle eventuali specifiche condizioni e garanzie di vendita con procedura competitiva;

quanto alle modalità di ricerca di potenziali acquirenti possa considerarsi sufficiente la pubblicazione sul sito del Tribunale di Parma , sui siti internet www.ivgparma.it,

www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it per almeno 45 giorni, di un invito ad offrire indicando le caratteristiche dell'offerta vincolante formulata da A&F SRL;

P.Q.M.

visti gli artt 25 sexies comma V e 25 septies CCII

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1 - OMOLOGA il concordato liquidatorio semplificato proposto da

A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE S.R.L., (02222590347)

con sede in Parma (PR), Strada Cairoli, n. 15;

2 - NOMINA Liquidatore il dott. VALERIO MAZZOTTI precisando che al Liquidatore si applicano gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358 CCII nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 osservate le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto;

3 - NOMINA il seguente Comitato dei Creditori:

a) STUDIO BIANCHI PIZZETTI – DR. PIZZETTI CARLO
(PZZCRL69R25G337W) pec: pizzetti@odcec.pr.legalmail.it ;

b) DOPER SPA c.f. 00358030229 pec: pandoper@mailboxpec.it ;

c) EMILBANCA SCPA c.f. 02888381205
pec: pec@postacert.emilbanca.it .

4 - CONFERMA la nomina dell'Ausiliario nella persona del dott. ANDREA PAROLARI;

5 - DISPONE che il concordato venga attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 114 e 118 CCII;

6 - DISPONE che il Liquidatore provveda:

- a) ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna; ad esercitare, o se pendente, a proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art 115 CCII);
- b) a consolidare lo stato passivo della procedura;
- c) a fronte dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda della ricorrente formulata da A&F SRL , a sondare il mercato attraverso la ricerca di interessati all'acquisto dell'azienda, a parità di condizioni economiche rispetto all'offerta irrevocabile pervenuta, mediante la pubblicazione sul sito del Tribunale di Parma , sui siti internet www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.com, www.fallimentiparma.com; pvp.giustizia.it per almeno 45 giorni, di un invito ad offrire indicando le caratteristiche dell'offerta vincolante formulata da A&F SRL e relazionando all'esito il Tribunale per l'eventuale determinazione, con successivo separato decreto, delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con procedura competitiva;
- d) ad effettuare, con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il visto del GD le vendite, le cessioni e ai trasferimenti funzionali all'esecuzione del concordato in applicazione delle disposizioni sulle vendite previste nella liquidazione giudiziale (art 114 comma IV CCII) in quanto compatibili (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione dell'offerta);
- e) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere , sottoponendo al Comitato anche relativi accordi sui compensi ;
- f) ai fini di quanto previsto ai punti precedenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a trasmettere all'Ausiliario ed al Comitato dei Creditori un

programma delle attività di liquidazione e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere dell'Ausiliario, dovrà essere trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

g) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, a munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole dell'Ausiliario, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

h) a richiedere il parere dell'Ausiliario e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

i) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, a depositare in cancelleria l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori, al Giudice Delegato ed all'Ausiliario che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

l) a depositare le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura; i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dell'Ausiliario;

m) a registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dall'Ausiliario;

n) a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto, vistati dall'Ausiliario e corredati dal parere del Comitato dei Creditori, con la previsione degli eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparto saranno trasmessi al Giudice Delegato, inviati a mezzo PEC a tutti i creditori avvertendoli che decorrerà il termine perentorio di quindici giorni per formulare osservazioni allo stesso Liquidatore; l'Ausiliario procederà alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

- o) a depositare le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo le modalità di cui all'art 232 comma IV CCII;
 - p) a comunicare, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione all'Ausiliario il quale dovrà darne notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero ed ai creditori e dovrà depositarne copia presso la cancelleria del Tribunale (art 114 comma V CCII);
 - q) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, a predisporre ed a depositare il conto della gestione a norma dell'art 231 CCII;
 - r) conclusa l'esecuzione del concordato (art 114 comma V CCII), a comunicare all'Ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale e dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori; l'Ausiliario ne darà notizia a mezzo PEC o raccomandata A/R, con le sue osservazioni e all'attestazione riguardo all'avvenuta presentazione ed alla completezza della documentazione attestante i pagamenti, al Pubblico Ministero e ai creditori, anche mediante pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata a questi ultimi e ne depositerà copia presso la Cancelleria del Tribunale;
- 7) - DISPONE che resti riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 8) DISPONE che l'Ausiliario:
- a) sorvegli (art 118 comma I CCII) l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini l'Ausiliario è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo;

- b) rediga, ogni sei mesi successivi dall'omologa, un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma IX CCII e lo trasmetta ai creditori;
 - c) conclusa l'esecuzione del concordato, depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma IX CCII;
 - d) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori al fine delle eventuali iniziative da adottare ex artt. 119 e 120 CCII;
- 9) MANDA alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art 45 CCII e per la comunicazioni alla ricorrente, al PM , all'Ausiliario ed al Liquidatore.

Parma, 13 settembre 2024

Il Giudice Rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Marco Vittoria